



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

Approvazione del Piano finanziario TARI 2022, della nota di accompagnamento e delle relative tariffe TARI 2022 secondo il metodo tariffario MTR definito dall'ARERA (Autotità per la regolazione dell'energia, reti e ambiente).

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta con ingresso contingentato a 5 persone munite di green pass per emergenza Covid di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. GIORDANO Flavio - Consigliere	Sì
5. TALLONE Giovanni - Consigliere	Giust.
6. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
7. ARMANDO Eleonora - Consigliere	Sì
8. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
9. GIORDANENGO EZIO - Consigliere	Sì
10. RE Silvio - Consigliere	Sì
11. GIRAUDO Marco - Consigliere	Sì
12. MASSA Ivana - Consigliere	Giust.
13. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste la Dott.ssa ZEROLI Sonia, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'assessore MARTINI Nadia

-Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

-Considerato che, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

-Vista la deliberazione 363/2021/r/rif Arera “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale è stato stabilito che il Piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento.

-Vista la deliberazione n.2/DRIF/2021 Arera del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

-Richiamati inoltre gli atti assunti dalla medesima autorità per la regolazione dell'energia reti e ambiente antecedenti le deliberazioni appena indicate ai precedenti capoversi e di seguito indicate:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

-Vista la deliberazione CC 26 in data 23/07/2021 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento TARI;

-Considerato che l'ente ha già provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione con delibera CC n. 64 in data 27/12/2021;

-Tenuto conto dell'art. 8 del DPR 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-Visto il comma 702, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446;

-Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

-Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto il metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

-Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022/2025 predisposto dal soggetto gestore del servizio individuato nel Consorzio Ecologico del Cuneese (CEC) avente sede in Cuneo via Roma 28 P.IVA 01574090047 e C.F. 8012270049 sulla scorta dei dati dallo stesso elaborati per il quadriennio 2022/2025 che ricomprendono altresì i costi di competenza del Comune per le attività svolte direttamente dallo stesso (nota CEC del 07/04/2022 acquisita al protocollo del Comune di Cervasca al n. 3049 nella medesima data- allegato A);

-Valutata la relazione al Piano Economico finanziario che si allega alla presente sotto la lettera B);

-Ritenuto di applicare come già effettuato nei precedenti anni le spese sulla scorta dei coefficienti a seguire:

minimi: applicati alle attività produttive: 109 "Case di Cura" – 111 "Uffici studi prof.li" – 113 "Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli – 117" Attività di artigianato tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista." – 120 : "Attività industriali con capannoni di produzione" – 121 "attività artigianali di produzione beni specifici"; - 122 "Ristoranti trattorie, osteria, pizzerie e pub – 123 " Mense, birrerie e hamburgerie – 124 "Bar Caffè pasticcerie"- 125 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 127 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio" – 129 "Banchi di mercato generi alimentari"

medi: applicabili alle seguenti attività produttive: 101 "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto"; 102 "Cinematografo e teatri" – 103 "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" – 104 "Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi – 105 "Stabilimenti balneari" -106 "Esposizioni autosaloni" – 107 "Alberghi con ristorante" – 108 "Alberghi senza ristorante" – 110 "Ospedali" – 114 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze" – 115 "Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; - 116 "Banchi di mercato beni durevoli" – 118 "Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista" – 119 "Carrozzeria, autofficina, elettrauto" – 126 "plurilicenze alimentari e/o miste" – 128 "Ipermercati generi misti" – 130 "Discoteche, night club"

massimi: applicabili alle seguenti attività produttive: 112 nella nuova dicitura definita dal D.L 26/10/2019 n. 124 in "banche, istituti di credito e studi professionali";

Ritenuto di applicare le spese in relazione ai costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2022/2025 riportato nell'all. A) tra utenze domestiche e non domestiche come di seguito:

Quota fissa – ripartizione:

- A carico delle utenze domestiche 88,02%
- A carico delle utenze non domestiche 11,98%;

Quota variabile – ripartizione

- A carico delle utenze domestiche 74,77%
- A carico utenze non domestiche 25,23%

-Preso atto dei coefficienti Ka per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'all. 1 al DPR 158 del 27/04/1999 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

-Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

-Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinqes del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

-Valutato comunque opportuno mantenere, transitoriamente, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 120 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

-Dato atto che, le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF 2022/2025 alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

-Dato atto che, la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, e il totale delle entrate tariffarie compute per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

-Considerato che: l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-Considerato che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,*

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;

-Considerate inoltre le proroghe del termine di approvazione del bilancio di previsione e della conseguente determinazione delle tariffe succedutesi in questo anno;

-Tenuto conto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

-Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

-Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-Preso atto che, l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

-Considerato inoltre che, il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

-Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

-Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

-Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

-Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

-Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, gli allegati sotto indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

✚ Piano finanziario TARI 2022/2025 allegato di cui alla lettera A);

✚ Relazione di accompagnamento al PEF 2022/2025 allegato di cui alla lettera B);

✚ Tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 allegato di cui alla lettera C);

-Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

-Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2021 e le successive variazioni assunte dall'ente;

-Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio competente reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-Visto altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 18/7/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-Visto lo Statuto comunale;

Dopo ampia ed esauriente discussione

Con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Astenuti n. 2 (Re Silvio; Giraudo Marco)

Favorevoli n. 8;

Contrari n. 0

DELIBERA

ricordando che le scadenze di pagamento sono quelle 30/09 – 31/10 e 15/12 secondo quanto già previsto nel regolamento TARI e che la scadenza del versamento in unica soluzione è prevista entro il 31/10:

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, e ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano finanziario TARI 2022/2024 allegato A) e la relazione di accompagnamento inerente allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalle vigenti deliberazioni Arera all'ente territorialmente competente nella misura indicata in premessa per quanto concerne in particolare: le percentuali fisse e variabili, la statuizione relativa alla categoria industriale 120, i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare visibili nelle apposite colonne dell'allegato C);
- di approvare, le tariffe TARI da applicare nell'anno 2022 di cui al precitato allegato C) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dando atto che, con le tariffe qui esposte è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultanti dal piano finanziario 2022/2025;
- di dare atto che, alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del servizio Tributi comunale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

* * * * *

Quindi:

Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

dichiara la deliberazione presente immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GARNERONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa ZEROLI Sonia